

11443

## **Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente due convenzioni doganali internazionali**

(Del 18 ottobre 1972)

*Onorevoli signori presidente e consiglieri,*

Ci preghiamo sottoporvi un disegno di decreto federale per l'approvazione delle convenzioni doganali seguenti:

- convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, conclusa a Bruxelles l'11 giugno 1968;
- convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico, conclusa a Bruxelles l'8 giugno 1970.

### **1. Prospetto liminare**

Sotto l'incentivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Consiglio di cooperazione doganale, cui appartiene anche la Svizzera, ha adottato le convenzioni doganali relative all'importazione temporanea di materiale scientifico e di materiale pedagogico.

Siffatte convenzioni vogliono essere un contributo all'attuazione del principio della «libera circolazione delle idee e delle conoscenze» cui l'UNESCO già si dedica da circa un ventennio.

### **2. Situazione iniziale**

In tale intento, è stato concluso a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950, il cosiddetto accordo «di Firenze», per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale. La Svizzera ha aderito a tale accordo nel quale è previsto che le Parti contraenti si obbligano di concedere la franchigia dal dazio d'importazione sugli oggetti di car



tere educativo, scientifico e culturale elencati esaustivamente negli allegati all'accordo e destinati esclusivamente a scopi didattici o alla ricerca pura, in istituti riconosciuti. La franchigia non concerne i gravami interni (ad es. imposta sulla cifra d'affari) colpentici la produzione nazionale. Riguardo all'importazione temporanea, l'accordo disciplina unicamente il caso di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, importati per un'esposizione pubblica e quindi destinati ad essere riesportati.

Orbene, considerato lo sviluppo e l'intensificarsi della collaborazione internazionale nei campi della ricerca scientifica e dell'insegnamento, le disposizioni del cosiddetto accordo «di Firenze» incominciano a rivelarsi obsolete. È segnatamente emersa la necessità di prevedere agevolazioni per l'importazione temporanea del materiale scientifico e pedagogico, occorrente temporaneamente agli istituti di ricerca, di insegnamento o di formazione professionale per meglio assolvere il loro compito. Parimente, si è rivelato necessario ampliare il concetto di «materiale scientifico e materiale pedagogico» come anche il significato della locuzione «destinati esclusivamente all'insegnamento e alla ricerca».

### 3. Nuovo disciplinamento

Dopo minuzioso esame di tutta la problematica, si è giunti alla conclusione che invece di emendare l'accordo «di Firenze» fosse preferibile elaborare due nuove convenzioni ad opera del Consiglio di cooperazione doganale.

A prescindere dalla natura delle materie, le due convenzioni presentano perfetta analogia nelle loro disposizioni. Pertanto, sarebbe potuta risultare logica l'elaborazione di una convenzione unica per i due oggetti. Purtroppo però non è stato possibile attuare questo intento poiché l'UNESCO ha proposto la conclusione della seconda convenzione, riguardante il materiale pedagogico, soltanto quando era già stata adottata quella relativa al materiale scientifico. Nondimeno, considerata la similitudine delle disposizioni, esamineremo congiuntamente le convenzioni.

### 4. Contenuto

Con le nuove convenzioni ci si prefigge di ampliare la portata dell'accordo «di Firenze» agevolando l'importazione temporanea di materiale scientifico e di materiale pedagogico, sempre che risultino adempiute le condizioni prescritte dalle convenzioni come anche, all'occorrenza, da talune norme complete, facoltative.

Per «materiale scientifico» si intendono gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori impiegati nella ricerca scientifica o nell'insegnamento. Il termine «materiale pedagogico» si riferisce a qualsiasi specie di materiale didattico o di formazione professionale. Alla convenzione è allegato un elenco, non limitativo, del materiale pedagogico.

Considerata la chiara opportunità di tener conto dell'evoluzione dei metodi applicati nella ricerca scientifica, nell'insegnamento e nella formazione professionale, le definizioni non si restringono ad un'enumerazione degli oggetti costituenti il materiale scientifico o il materiale pedagogico, bensì s'impernano sul criterio dell'impiego di detto materiale ed assumono questo criterio come elemento determinante per la concessione delle agevolazioni previste nelle convenzioni.

In virtù delle convenzioni, ciascuna Parte contraente si obbliga ad accordare ed agevolare l'importazione temporanea di materiale scientifico e di materiale pedagogico, in franchigia di dazi e tasse all'importazione e senza alcun divieto o restrizione d'ordine economico. Nondimeno, le Parti contraenti hanno la facoltà di vincolare la concessione della franchigia a talune condizioni, elencate però in modo tassativo. Inoltre, apposite disposizioni consentono di ridurre le agevolazioni qualora taluni articoli di valore scientifico o pedagogico risultino prodotti o disponibili nel Paese d'importazione.

## **5. Conseguenze finanziarie ed economiche**

Per il nostro Paese, l'applicazione delle nuove convenzioni non implica modificazione alcuna delle prassi attuali, le nostre disposizioni legali essendo di carattere liberale. Pertanto, non dobbiamo prevedere conseguenza finanziaria alcuna. Anzi, grazie ad esse, sono potenziate le possibilità per l'industria svizzera di accedere ai mercati di quei Paesi che avevano disciplinamenti più restrittivi rispetto a quello concesso dalle convenzioni. Esiste dunque un evidente interesse per la Svizzera di aderire a queste convenzioni. Essa le ha già firmate con riserva di ratificazione.

## **6. Costituzionalità**

La costituzionalità del decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione ha facoltà di concludere trattati con l'estero. Giusta l'articolo 85 numero 5 l'approvazione delle convenzioni compete all'Assemblea federale.

Le convenzioni possono essere disdette in ogni momento e la disdetta diviene effettiva nel termine di sei mesi. Pertanto, in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione, il decreto non soggiace a referendum.

## 7. Proposta

Visto quanto precede, ci pregiamo di raccomandarvi l'adozione del disegno di decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna. 18 ottobre 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

**Celio**

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**



## **Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico**

### **Preambolo**

Le *Parti contraenti* alla presente convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, con il concorso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),

Considerando che lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'insegnamento costituisce un fattore determinante per il progresso economico e sociale;

Convinte che tale sviluppo possa essere incrementato mediante l'adozione di agevolazioni generali in materia di importazione temporanea in franchigia di dazio e tasse per il materiale destinato alla ricerca scientifica o all'insegnamento,

hanno convenuto quanto segue:

### **Capo primo: Definizioni**

#### Articolo 1

Giusta la presente convenzione, s'intende per:

- a) «materiale scientifico»: gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori impiegati nella ricerca scientifica o nell'insegnamento;
- b) «dazi e tasse all'importazione»: i dazi e tutti gli altri gravami diversi imposti all'importazione o in occasione dell'importazione di merce eccettuati quelli il cui ammontare è limitato al costo approssimativo del servizio prestato;
- c) «ammissione temporanea»: l'importazione temporanea in franchigia di dazi e tasse all'importazione, senza né divieti né restrizioni d'importazione, in quanto seguiti da riesportazioni;
- d) «istituti riconosciuti»: gli istituti scientifici o d'insegnamento pubblici o privati, che non perseguono essenzialmente scopo lucrativo, riconosciuti

idonei ad accogliere il materiale scientifico in ammissione temporanea dalle autorità competenti del Paese di importazione;

- e) «ratificazione»: la ratificazione stessa, l'accettazione o l'approvazione;
- f) «Consiglio»: l'organizzazione indetta dalla Convenzione per l'istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

## Capo II: Campo d'applicazione

### Articolo 2

Ciascuna Parte contraente si obbliga ad accordare l'ammissione temporanea:

- a) al materiale scientifico destinato ad essere impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine della ricerca scientifica o dell'insegnamento;
- b) ai pezzi di ricambio riferentesi al materiale scientifico ammesso temporaneamente in virtù del paragrafo a) che precede;
- c) agli attrezzi specialmente costruiti per la manutenzione, il controllo, la taratura o la riparazione del materiale scientifico impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine della ricerca scientifica o dell'insegnamento.

### Articolo 3

L'ammissione temporanea del materiale scientifico, dei pezzi di ricambio e degli attrezzi può essere subordinata alle condizioni seguenti:

- a) che l'importazione sia fatta da istituti riconosciuti e che l'impiego avvenga sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
- b) che l'impiego, nel Paese d'importazione, non persegua finalità commerciali;
- c) che, tenuto conto della destinazione, l'importazione avvenga entro limiti ragionevoli;
- d) che sia possibile l'identificazione all'atto della riesportazione;
- e) che, durante il soggiorno nel Paese d'importazione, la proprietà permanga a una persona fisica domiciliata all'estero o a una persona giuridica avente sede all'estero.

### Articolo 4

Ciascuna Parte Contraente può liberarsi completamente o parzialmente dagli obblighi assunti con la presente Convenzione se, nel Paese d'importazione, sono prodotte o rese disponibili merci di valore scientifico equivalente al materiale scientifico o ai prezzi di ricambio per cui è prevista l'ammissione temporanea.

### Capo III: Disposizioni speciali

#### Articolo 5

Qualora lo ritenga possibile, ciascuna Parte Contraente, si obbliga a non chiedere la costituzione di una garanzia per l'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione e di accontentarsi di un impegno scritto. Siffatto impegno può essere chiesto sia per ogni importazione sia a titolo generale per un periodo determinato oppure, ove occorra, per la durata del riconoscimento concesso all'istituto.

#### Articolo 6

1. Il materiale scientifico collocato in ammissione temporanea deve essere riesportato entro un termine di sei mesi a contare dal momento dell'importazione. Nondimeno, le autorità doganali del Paese d'importazione temporanea possono chiedere che il materiale sia esportato in un termine più breve ritenuto sufficiente al conseguimento dello scopo per cui è stata chiesta l'importazione temporanea.

2. Per motivi giustificati, le autorità doganali possono accordare un termine più lungo ovvero prorogare quello iniziale.

3. Se il materiale scientifico ammesso temporaneamente oppure parte di esso non può essere riesportato in seguito a sequestro e se il sequestro non è stato ordinato su richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per la durata del sequestro.

#### Articolo 7

La riesportazione del materiale scientifico collocato in ammissione temporanea può essere fatta in una o parecchie volte per il tramite di qualsiasi ufficio doganale aperto a siffatte operazioni che non deve essere necessariamente l'ufficio d'importazione.

#### Articolo 8

Il materiale scientifico collocato in ammissione temporanea può anche non essere riesportato ovvero può essere destinato al consumo interno con la riserva però che siano soddisfatte le condizioni e le formalità previste da leggi e regolamenti del Paese d'importazione temporanea.

#### Articolo 9

In caso di infortunio debitamente accertato, nonostante l'obbligo di riesportazione previsto nella presente convenzione, la riesportazione di tutto il materiale scientifico o di parte di esso gravemente danneggiato non è richiesta sempre che, giusta la decisione delle autorità doganali:



- a) esso sia assoggettato ai dazi e alle tasse all'importazione; oppure
- b) abbandonato, in franchigia da qualsiasi spesa, al Tesoro pubblico del Paese d'importazione temporanea; oppure
- c) distrutto sotto controllo ufficiale, senza che risultino spese per il Tesoro pubblico del Paese d'importazione temporanea.

#### Articolo 10

Le disposizioni previste all'articolo 9 s'applicano parimente ai pezzi che sono stati sostituiti in seguito a riparazione o modificazioni apportate al materiale scientifico durante il soggiorno sul territorio d'importazione temporanea.

#### Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 6 a 9 s'applicano parimente ai pezzi di ricambio e agli attrezzi di cui all'articolo 2.

### Capo IV: Disposizioni diverse

#### Articolo 12

1. Ciascuna Parte Contraente *riduce al minimo le formalità doganali* riguardanti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e pubblica, senza indugio, i regolamenti da essa emanati in merito a dette formalità.

2. La verifica e lo sdoganamento di entrata e di uscita sono effettuati, in tutti i casi ove appaia possibile e opportuno, sul luogo d'impiego del materiale.

#### Articolo 13

Le disposizioni della presente Convenzione sanciscono agevolazioni minime e non pregiudicano l'applicazione di agevolazioni maggiori accordate o accordabili da talune Parti Contraenti in virtù di disposizioni unilaterali, d'accordi bilaterali o multilaterali.

#### Articolo 14

Nell'applicazione della presente Convenzione, i territori di Parti Contraenti che costituiscono un'unione doganale o economica possono essere considerati come un unico territorio.

#### Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione di divieti e restrizioni in virtù di regolamenti nazionali e fondati su considerazioni etiche o d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene

o salute pubblica o riferentesi alla protezione di brevetti e marchi di fabbrica.

#### Articolo 16

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, come anche qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell'intento di porre indebitamente una persona (fisica o giuridica) o materiale al beneficio delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel Paese in cui è commessa l'infrazione, alle sanzioni previste da leggi e regolamenti di detti Paesi e, all'occorrenza, al pagamento di dazi e delle tasse all'importazione esigibili.

### **Capo V: Clausole finali**

#### Articolo 17

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorra per esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione al fine di cercare i provvedimenti adatti per assicurarsi l'interpretazione e l'applicazione uniforme.

2. Le riunioni sono indette dal Segretario Generale del Consiglio, su domanda di una Parte Contraente e, salvo decisione contraria delle altre Parti Contraenti, esse si tengono presso la sede del Consiglio.

3. Le Parti Contraenti emanano il regolamento interno delle loro riunioni. Le decisioni delle Parti Contraenti avvengono alla maggioranza dei due terzi dei presenti e partecipanti al voto.

4. Ove non siano presenti in numero maggiore della metà, le Parti Contraenti non possono pronunciarsi validamente.

#### Articolo 18

1. Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti interessate.

2. Ogni controversia non disciplinata mediante negoziati diretti, è portata, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti riunite nelle condizioni previste all'articolo 17, che esaminano la controversia e emanano raccomandazioni intese a comporla.

3. Le Parti litigiose possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni delle Parti Contraenti.

## Articolo 19

1. Ciascun Stato membro del Consiglio e ciascun Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

- a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
- b) depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; o
- c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 1969 la presente Convenzione è aperta, presso la sede del Consiglio, a Bruxelles, alla firma degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo questa data essa è aperta all'adesione.

3. Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo cui è inviato un apposito invito da parte del Segretario generale del Consiglio, su domanda delle Parti Contraenti, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo l'entrata in vigore.

4. Gli strumenti di ratificazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio.

## Articolo 20

1. La presente Convenzione entra in vigore trascorsi tre mesi dal momento in cui cinque degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 19 l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione o abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per qualsiasi altro Stato che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore dopo che siano trascorsi tre mesi dal momento in cui detto Stato l'abbia firmata senza riserva di ratificazione o abbia depositato il proprio strumento di ratificazione o di adesione.

## Articolo 21

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Nondimeno, ciascuna Parte Contraente può disdirla in ogni istante dopo la data dell'entrata in vigore come è stabilito all'articolo 20 della presente Convenzione.

2. La disdetta è notificata mediante strumento scritto depositato presso il Segretario generale del Consiglio.

3. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la recezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario generale del Consiglio.

#### Articolo 22

1. Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all'articolo 17, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

3. Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell'emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario generale del Consiglio:

- a) se ha obiezioni in merito all'emendamento raccomandato;
- b) che, pur essendo intenzionata ad accettarlo, nel suo Paese non sono ancora adempiute le condizioni necessarie all'accettazione.

4. Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 *b* non ha notificato l'accettazione al Segretario generale essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all'emendamento raccomandato.

5. Se un'obiezione all'emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l'emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.

6. Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all'emendamento raccomandato, quest'ultimo è considerato accettato alla data seguente:

- a) se nessuna Parte contraente ha fatto comunicazione in applicazione del paragrafo 3 *b*, scaduto il termine di tre mesi di cui in detto paragrafo;
- b) se una o più Parti Contraenti hanno fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 *b*, alla meno tardiva delle due date seguenti:
  - i) data in cui tutte le Parti Contraenti aventi fatto comunicazione hanno notificato al Segretario generale del Consiglio l'accettazione dell'emendamento raccomandato, essendo nondimeno questa data aggiornata a quella di scadenza del periodo semestrale di cui al paragrafo 3 qualora tutte le accettazioni fossero state notificate precedentemente a questa scadenza;
  - ii) data di scadenza del periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4.

7. Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d'accettazione.

8. Il Segretario generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 *a* e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 *b*. Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l'emendamento raccomandato oppure se l'accettano.

9. Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

#### Articolo 23

1. Sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o dell'adesione, sia successivamente, ciascun Stato può notificare al Segretario generale del Consiglio che la presente Convenzione si estende all'insieme o a taluni dei territori i cui rapporti internazionali sono posti sotto la sua responsabilità o per i quali esso si assume la responsabilità internazionale. Tale notificazione prende effetto tre mesi dopo la data di ricezione da parte del Segretario generale. Tuttavia, la Convenzione non è applicabile ai territori designati nella notificazione se non è entrata in vigore per lo Stato interessato.

2. Ciascuno Stato che, in applicazione del paragrafo 1, ha notificato l'estensione dell'applicabilità della Convenzione a un territorio per il quale esso risponde dei rapporti internazionali o del quale esso assume la responsabilità internazionale, può, giusta l'articolo 21, notificare al Segretario generale del Consiglio che detto territorio cesserà di applicare la Convenzione.

#### Articolo 24

Non è ammessa riserva alcuna alla presente Convenzione.

#### Articolo 25

Il Segretario generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario delle Nazioni Unite e al Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):

- a)* le firme, ratificazioni e adesioni di cui all'articolo 19;
- b)* la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 20;

- c) le disdette ricevute conformemente all'articolo 21;
- d) gli emendamenti considerati accettati conformemente all'articolo 22 e la data della loro entrata in vigore;
- e) le notificazioni ricevute conformemente all'articolo 23.

#### Articolo 26

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario generale del Consiglio.

*In fede di che*, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

*Fatto a Bruxelles*, l'undici giugno millenovecentosessantotto, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario generale del Consiglio che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 19.

## **Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico**

### **Preambolo**

Le *Parti contraenti* alla presente convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, con il concorso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

Considerando l'importanza che presenta la circolazione internazionale del materiale pedagogico per lo sviluppo dell'insegnamento e della formazione professionale, basi determinanti per il progresso economico e sociale;

Convinte che tale sviluppo possa essere incrementato mediante l'adozione di agevolazioni generali in materia di importazione temporanea in franchigia di dazio e tasse per il materiale pedagogico,

hanno convenuto quanto segue:

### **Capo primo: Definizioni**

#### Articolo 1

Giusta la presente Convenzione, s'intende per:

- a) «materiale pedagogico»: l'insieme del materiale utilizzato ai fini dell'insegnamento o della formazione professionale, e segnatamente modelli, strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, il cui elenco non limitativo è allegato alla presente Convenzione;
- b) «dazi e tasse all'importazione»: i dazi e tutti gli altri gravami diversi imposti all'importazione o in occasione dell'importazione di merce eccettuati quelli il cui ammontare è limitato al costo approssimativo del servizio prestato;
- c) «ammissione temporanea»: l'importazione temporanea in franchigia di dazi e tasse all'importazione, senza né divieti né restrizioni d'importazione, in quanto seguiti da riesportazioni;
- d) «istituti riconosciuti»: gli istituti d'insegnamento o di formazione professionale, pubblici o privati, che non perseguono essenzialmente scopo

lucrativo, riconosciuti idonei ad accogliere il materiale pedagogico in ammissione temporanea dalle autorità competenti del Paese di importazione;

- e) «ratificazione»: la ratificazione stessa, l'accettazione o l'approvazione;
- f) «Consiglio»: l'organizzazione indetta dalla Convenzione per l'istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

## Capo II: Campo d'applicazione

### Articolo 2

Ciascuna Parte contraente si obbliga ad accordare l'ammissione temporanea:

- a) al materiale pedagogico destinato ad essere impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine dell'insegnamento o della formazione professionale;
- b) ai pezzi di ricambio riferentesi al materiale pedagogico ammesso temporaneamente in virtù del paragrafo a) che precede, come anche agli attrezzi specialmente costruiti per la manutenzione, il controllo, la taratura o la riparazione del detto materiale.

### Articolo 3

L'ammissione temporanea del materiale pedagogico, dei pezzi di ricambio e degli attrezzi può essere subordinata alle condizioni seguenti:

- a) che l'importazione sia fatta da istituti riconosciuti e che l'impiego avvenga sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
- b) che l'impiego, nel Paese d'importazione, non persegua finalità commerciali;
- c) che, tenuto conto della destinazione, l'importazione avvenga entro limiti ragionevoli;
- d) che sia possibile l'identificazione all'atto della riesportazione;
- e) che, durante il soggiorno nel Paese d'importazione, la proprietà permanga a una persona fisica domiciliata all'estero o a una persona giuridica avente sede all'estero.

### Articolo 4

Ciascuna Parte Contraente può liberarsi completamente o parzialmente dagli obblighi assunti con la presente Convenzione allorchando:

- a) le merci di valore pedagogico equivalente al materiale pedagogico per cui è prevista l'ammissione temporanea, o



- b) i pezzi di ricambio da utilizzarsi in luogo di quelli per cui è prevista l'ammissione temporanea sono prodotti e disponibili nel Paese d'importazione.

### Capo III: Disposizioni speciali

#### Articolo 5

Qualora lo ritenga possibile, ciascuna Parte Contraente, si obbliga a non chiedere la costituzione di una garanzia per l'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione e di accontentarsi di un impegno scritto. Siffatto impegno può essere chiesto sia per ogni importazione sia a titolo generale per un periodo determinato oppure, ove occorra, per la durata del riconoscimento concesso all'istituto.

#### Articolo 6

1. Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea deve essere riesportato entro un termine di sei mesi a contare dal momento dell'importazione. Nondimeno, le autorità doganali del Paese d'importazione temporanea possono chiedere che il materiale sia esportato in un termine più breve ritenuto sufficiente al conseguimento dello scopo per cui è stata chiesta l'importazione temporanea.

2. Per motivi giustificati, le autorità doganali possono accordare un termine più lungo ovvero prorogare quello iniziale.

3. Se il materiale pedagogico ammesso temporaneamente oppure parte di esso non può essere riesportato in seguito a sequestro e se il sequestro non è stato ordinato su richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per la durata del sequestro.

#### Articolo 7

La riesportazione del materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può essere fatta in una o parecchie volte per il tramite di qualsiasi ufficio doganale aperto a siffatte operazioni che non deve essere necessariamente l'ufficio d'importazione.

#### Articolo 8

Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può anche non essere riesportato ovvero può essere destinato al consumo interno con la riserva però che siano soddisfatte le condizioni e le formalità previste da leggi e regolamenti del Paese d'importazione temporanea.

#### Articolo 9

In caso di infortunio debitamente accertato, nonostante l'obbligo di riesportazione previsto nella presente Convenzione, la riesportazione di tutto il materiale pedagogico o di parte di esso gravemente danneggiato non è richiesta sempre che, giusta la decisione delle autorità doganali:

- a) esso sia assoggettato ai dazi e alle tasse all'importazione; oppure
- b) abbandonato, in franchigia da qualsiasi spesa, al Tesoro pubblico del Paese d'importazione temporanea; oppure
- c) distrutto sotto controllo ufficiale, senza che risultino spese per il Tesoro pubblico del Paese d'importazione temporanea.

#### Articolo 10

Le disposizioni previste all'articolo 9 s'applicano parimente ai pezzi che sono stati sostituiti in seguito a riparazione o modificazioni apportate al materiale pedagogico durante il soggiorno sul territorio d'importazione temporanea.

#### Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 6 a 9 s'applicano parimente ai pezzi di ricambio e agli attrezzi di cui all'articolo 2.

### **Capo IV: Disposizioni diverse**

#### Articolo 12

1. Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali riguardanti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e pubblica, senza indugio, i regolamenti da essa emanati in merito a dette formalità.

2. La verifica e lo sdoganamento di entrata e di uscita sono effettuati, in tutti i casi ove appaia possibile e opportuno, sul luogo d'impiego del materiale.

#### Articolo 13

Le disposizioni della presente Convenzione sanciscono agevolazioni minime e non pregiudicano l'applicazione di agevolazioni maggiori accordate o accordabili da talune Parti Contraenti in virtù di disposizioni unilaterali, d'accordi bilaterali o multilaterali.

#### Articolo 14

Nell'applicazione della presente Convenzione, i territori di Parti Contraenti che costituiscono un'unione doganale o economica possono essere considerati come un unico territorio.

### Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione di divieti e restrizioni in virtù di regolamenti nazionali e fondati su considerazioni etiche o d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o salute pubblica o riferentesi alla protezione di brevetti e marchi di fabbrica.

### Articolo 16

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, come anche qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell'intento di porre indebitamente una persona (fisica o giuridica) o materiale al beneficio delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel Paese in cui è commessa l'infrazione, alle sanzioni previste da leggi e regolamenti di detti Paesi e, all'occorrenza, al pagamento di dazi e delle tasse all'importazione esigibili.

## Capo V: Clausole finali

### Articolo 17

1. Ciascun Stato membro del Consiglio e ciascun Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

- a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
- b) depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; o
- c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 1971 la presente Convenzione è aperta, presso la sede del Consiglio, a Bruxelles, alla firma degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo questa data essa è aperta all'adesione.

3. Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo cui, su domanda delle Parti Contraenti, è inviato un apposito invito da parte del Segretario generale del Consiglio, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo l'entrata in vigore.

4. Gli strumenti di ratificazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio.

### Articolo 18

1. La presente Convenzione entra in vigore trascorsi tre mesi dal momento in cui cinque degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo

17 l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione o abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per qualsiasi altro Stato che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore dopo che siano trascorsi tre mesi dal momento in cui detto Stato l'abbia firmata senza riserva di ratificazione o abbia depositato il proprio strumento di ratificazione o di adesione.

#### Articolo 19

1. Sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o dell'adesione, sia successivamente, ciascun Stato può notificare al Segretario generale del Consiglio che la presente Convenzione si estende all'insieme o a taluni dei territori i cui rapporti internazionali sono posti sotto la sua responsabilità o per i quali esso si assume la responsabilità internazionale. Tale notificazione prende effetto tre mesi dopo la data di ricezione da parte del Segretario generale. Tuttavia, la Convenzione non è applicabile ai territori designati nella notificazione se non è entrata in vigore per lo Stato interessato.

2. Ciascuno Stato che, in applicazione del paragrafo 1, ha notificato l'estensione dell'applicabilità della Convenzione a un territorio per il quale esso risponde dei rapporti internazionali o del quale esso assume la responsabilità internazionale, può, giusta l'articolo 21, notificare al Segretario generale del Consiglio che detto territorio cesserà di applicare la Convenzione.

#### Articolo 20

Non è ammessa riserva alcuna alla presente Convenzione.

#### Articolo 21

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Nondimeno, ciascuna Parte Contraente può disdirla in ogni istante dopo la data dell'entrata in vigore come è stabilito all'articolo 18 della presente Convenzione.

2. La disdetta è notificata mediante strumento scritto depositato presso il Segretario generale del Consiglio.

3. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario generale del Consiglio.

## Articolo 22

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorra per esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione al fine di cercare i provvedimenti adatti per assicurarsi l'interpretazione e l'applicazione uniformi.

2. Le riunioni sono indette dal Segretario Generale del Consiglio, su domanda di una Parte Contraente e, salvo decisione contraria delle altre Parti Contraenti, esse si tengono presso la sede del Consiglio.

3. Le Parti Contraenti emanano il regolamento interno delle loro riunioni.

4. Le decisioni delle Parti Contraenti avvengono alla maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. Sono considerate «votanti» solo le Parti che hanno rimesso un voto positivo o negativo.

5. Ove non siano presenti in numero maggiore della metà, le Parti Contraenti non possono pronunciarsi validamente.

## Articolo 23

1. Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti attenente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti interessate.

2. Ogni controversia non composta mediante negoziati diretti, è portata, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti riunite nelle condizioni previste all'articolo 22, che esaminano la controversia e emanano raccomandazioni intese a comporla.

3. Le Parti in litigio possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni delle Parti Contraenti.

## Articolo 24

1. Ogni Parte Contraente oppure le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all'articolo 22, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

3. Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell'emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario generale del Consiglio:

- a) se ha obiezioni in merito all'emendamento raccomandato;
- b) che, pur essendo intenzionata ad accettarlo, nel suo Paese non sono ancora adempiute le condizioni necessarie all'accettazione.

4. Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 *b* non ha notificato l'accettazione al Segretario generale del Consiglio essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all'emendamento raccomandato.

5. Se un'obiezione all'emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l'emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.

6. Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all'emendamento raccomandato, quest'ultimo è considerato accettato alla data seguente:

- a) se nessuna Parte contraente ha fatto comunicazione in applicazione del paragrafo 3 *b*, scaduto il termine di sei mesi di cui in detto paragrafo;
- b) se una o più Parti Contraenti hanno fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 *b*, alla meno tardiva delle due date seguenti:
  - i) data in cui tutte le Parti Contraenti aventi fatto comunicazione hanno notificato al Segretario generale del Consiglio l'accettazione dell'emendamento raccomandato, essendo nondimeno questa data aggiornata a quella di scadenza del periodo semestrale di cui al paragrafo 3 qualora tutte le accettazioni fossero state notificate precedentemente a questa scadenza;
  - ii) data di scadenza del periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4.

7. Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d'accettazione.

8. Il Segretario generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 *a* e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 *b*. Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l'emendamento raccomandato oppure se l'accettano.

9. Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

## Articolo 25

L'Allegato al presente testo è considerato parte integrante della Convenzione.

## Articolo 26

Il Segretario generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario delle Nazioni Unite e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):

- a) le firme, ratificazione e adesione di cui all'articolo 17;
- b) la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 18;
- c) le notificazioni ricevute conformemente all'articolo 19;
- d) le disdette ricevute conformemente all'articolo 21;
- e) gli emendamenti considerati accettati conformemente all'articolo 24 e la data della loro entrata in vigore.

## Articolo 27

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario generale del Consiglio.

*In fede di che*, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

*Fatto a Bruxelles*, l'otto giugno millenovecentosettanta, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario generale del Consiglio che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17.

*Allegato*

**Lista non limitativa di materiale pedagogico**

*a) Registratori o riproduttori di suoni o immagini, come:*

Proiettori di diapositive o film fissi;  
Proiettori cinematografici;  
Retroproiettori e episcopi;  
Magnetofoni, magnetoscopi e cinescopi;  
TV in circuito chiuso.

*b) Supporti di suoni o immagini, come:*

Diapositive, film fissi e microfilm;  
Pellicole cinematografiche;  
Registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi);  
Videocassette.

*c) Materiale specializzato, come:*

Materiale bibliografico ed audiovisivo per biblioteche;  
Biblioteche circolanti;  
Laboratori linguistici;  
Materiale d'interpretazione simultanea;  
Macchine (meccaniche o elettroniche) per l'insegnamento programmato;  
Oggetti specialmente concepiti per l'istruzione o la formazione dei minorati;

*d) Altro materiale, come:*

Pannelli murali, modellini, grafici, carte, piani, fotografie e disegni;  
Strumenti, apparecchi e modelli per dimostrazione;  
Collezioni monografiche con commento didattico visivo o sonoro;  
Strumenti, apparecchi, macchine utensili per tirocinio.



## **SUNTI DI MESSAGGI**

### **del Consiglio federale all'Assemblea federale**

In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

*Del 1<sup>o</sup> novembre 1972 (Sunto)*

### **Messaggio circa il sovvenzionamento di una seconda conca di navigazione in Birsfelden**

Con lettera del 20 ottobre 1970 al Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna sollecitava un sussidiamento federale per la costruzione di una seconda conca di navigazione contigua alla centrale idroelettrica di Birsfelden. In una seconda lettera, del 25 luglio 1972, il detto Consiglio chiedeva di estendere il sussidio anche all'esercizio di questa seconda conca.

#### **1 Introduzione**

Nel messaggio del 17 febbraio 1950, il Consiglio federale esponeva i motivi giustificanti il sussidiamento degli impianti adibiti alla navigazione che dovevano essere approntati in prossimità della centrale idroelettrica di Birsfelden. Questi impianti furono poi messi in servizio il 12 novembre 1954; oggigiorno sono largamente insufficienti, specie ai fini di un sicuro approvvigionamento del Paese. Sembra quindi urgente mettere in cantiere una seconda conca di navigazione. Il messaggio espone i motivi che giustificano questa costruzione.

#### **2 Parte generale**

##### **21 Sguardo retrospettivo**

La centrale idroelettrica di Birsfelden è stata costruita negli anni 1950. Il tronco fluviale, di cui la centrale utilizza la caduta, era già allora naviga-